Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° **Roma - Martedì, 7 febbraio 1933 - Anno XI** **Numero 31**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1933.
Modificazione dell'art. 19 della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 19 della legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, è sostituito dal seguente:

« La contribuzione di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17, nonchè le eventuali spese per la esecuzione delle operazioni e per le varie iniziative di difesa saranno a carico dei proprietari di terreni, con diritto a rivalersi sugli affittuari, coloni od altri comunque interessati all'azienda, nella misura, nei casi e con le modalità che saranno stabilite dal regolamento di cui all'art. 4, avuto riguardo all'indole del rapporto di conduzione dei terreni stessi ».

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — DE BONO — DE FRANCISCI — JUNG — ERCOLE — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 20 dicembre 1932, n. 1934.
Modifica dell'art. 11 dello statuto della Confederazione nazionale fascista della gente del mare e dell'aria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 4 ottobre 1928, n. 2435, col quale fu concesso il riconoscimento giuridico alla Confederazione nazionale fascista della gente del mare e dell'aria e fu approvato il relativo statuto;

Visto il Nostro decreto 9 luglio 1931, n. 1121, col quale fu approvato un nuovo statuto per la Confederazione predetta;

Ritenuta la necessità di modificare l'art. 11 del cennato statuto;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, il relativo Regolamento 1° luglio 1926, n. 1130 e la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Consiglio Nazionale delle Corporazioni;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per le Corporazioni, di concerto col Ministro per l'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'art. 11 dello statuto della Confederazione nazionale fascista della gente del mare e dell'aria, approvato con Nostro decreto 9 luglio 1931, n. 1121, è sostituito dal comma seguente:

« Del Direttorio faranno anche parte due rappresentanti degli enti ed istituti assistenziali aderenti alla Confederazione, designati dagli organi direttivi degli enti stessi, d'accordo fra loro ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 328, foglio 132. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 dicembre 1932, n. 1935.
Costituzione dei Consorzi di colonizzazione nell'Eritrea e nella Somalia italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, per l'ordinamento della Colonia Eritrea;

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161, per l'ordinamento della Somalia italiana;

Sentito il Governatore della Colonia Eritrea ed il Governatore della Somalia italiana;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nelle colonie dell'Eritrea e della Somalia italiana possono costituirsi Consorzi di colonizzazione che si propongano per fine:

a) di eseguire e di mantenere opere di bonifica idraulica ed agraria, di derivazione e di irrigazione;

b) di provvedere alla istituzione di appositi servizi a vantaggio dei consorziati, e alla costruzione ed all'esercizio di fabbricati ed opifici destinati alla conservazione ed alla manipolazione o prima lavorazione in comune dei prodotti agricoli;

c) di provvedere alla vendita ed all'esportazione in comune dei prodotti;

d) di esercitare direttamente o di favorire il credito agrario per i consorziati;

e) di integrare in ogni altro modo che sarà determinato dagli statuti l'attività dei singoli consorziati ai fini della bonifica agraria e della coltivazione delle terre.

I Consorzi di colonizzazione possono proporsi uno o più fini.

In quest'ultimo caso la gestione di ogni singolo servizio deve essere tenuta distinta.

Art. 2.

La costituzione dei Consorzi è fatta per decreto Reale in seguito a richiesta di un numero di interessati che rappresenti la maggior parte dei terreni di un determinato comprensorio o di una determinata zona. Può anche essere richiesta dal Governatore della colonia quando trattisi di comprensorio di zone, in cui il Governo abbia eseguito a sue spese, in tutto o in parte, le opere di valorizzazione od abbia concorso alle spese per la loro esecuzione, ovvero quando ricorrano altri giusti motivi. In entrambi i casi il Governatore nomina una commissione provvisoria col mandato di compilare lo statuto e di provvedere a quanto altro occorre per regolare la costituzione del Consorzio.

Lo statuto è sottoposto dalla commissione provvisoria alla deliberazione degli interessati convocati in assemblea. Si intende accettato se riporta il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti e questa rappresenti almeno un quarto dei terreni compresi nel Consorzio.

Spetta al Ministro per le colonie di approvare lo statuto apportandovi le modificazioni che reputi necessarie e decidendo sulle eventuali opposizioni, sentito il Consiglio superiore coloniale.

Tutti i partecipanti di un comprensorio di bonifica o di irrigazione fanno parte di regola di un unico Consorzio. Tuttavia in un medesimo comprensorio di bonifica o di irrigazione possono costituirsi più Consorzi quando ciò sia richiesto dalla necessità di formare nuclei di interessi omogenei.

Art. 3.

Lo statuto deve provvedere:

a) a definire i fini cui deve rivolgersi l'attività consorziale;

b) a designare la sede del Consorzio;

c) alla determinazione dei criteri per il reparto dei contributi, diritti o percentuali di cui all'art. 4 in ragione del beneficio realizzato o presunto;

d) a determinare i criteri per le votazioni, i quali devono intendere a proporzionare il numero dei voti plurimi agli interessi che ciascun consorziato rappresenta;

e) alle condizioni dell'esercizio, diretto o per delegazione, del voto;

f) alla costituzione, alla rinnovazione ed alle attribuzioni degli organi amministrativi del Consorzio a norma delle disposizioni contenute nel presente Regio decreto;

g) alle norme per la validità delle adunanze;

h) alle norme per i bilanci ed i conti e le contabilità in genere;

i) alle eventuali norme per la risoluzione mediante arbitri delle controversie tra i singoli consorziati e tra i consorziati e l'ente, per l'eventuale riconoscimento agli arbitri della facoltà di rendere le loro decisioni immediatamente esecutorie nonostante il ricorso all'Autorità giudiziaria che è sempre ammesso.

Lo statuto deve contenere un espresso richiamo al presente Regio decreto ed essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della colonia e sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 4.

I Consorzi costituiti in conformità al presente decreto hanno capacità di stare in giudizio, di possedere e di fare tutti gli atti che interessano la loro amministrazione entro i limiti consentiti dagli statuti.

Quando non vi siano entrate patrimoniali o siano insufficienti, per far fronte alle spese dei loro servizi i Consorzi possono imporre contributi sui terreni, o imporre diritti sui prodotti conservati o manipolati, o riscuotere percentuali sulle vendite collettive effettuate per conto dei consorziati, e possono rivalersi sul prezzo di vendita della spesa incontrata per il servizio reso.

Per la riscossione delle somme liquide ed esigibili loro dovute i Consorzi hanno facoltà di procedere coattivamente a ministero dell'Autorità governativa sui prodotti, o, in difetto, su ogni altra attività mobiliare dei coloni consorziati.

I Consorzi rispondono delle obbligazioni assunte con ogni loro attività. Possono assumere obbligazioni che importino impegno dei singoli consorziati a fornire determinati prodotti o prestazioni, quando i singoli consorziati si obblighino contrattualmente, ognuno per la sua parte, verso il Consorzio di fornire nel termine stabilito gli stessi prodotti e prestazioni.

I singoli consorziati possono intervenire nella stipulazione dei contratti tra il Consorzio ed i terzi per assumere responsabilità solidale tra di loro e col Consorzio in favore dell'altro contraente.

Art. 5.

Oltre all'assemblea sono organi ordinari dell'amministrazione del Consorzio: il presidente, il Consiglio d'amministrazione, il Collegio dei sindaci.

Spetta all'assemblea l'approvazione dei bilanci e dei conti previamente esaminati dai sindaci.

Spetta al presidente la rappresentanza del Consorzio e la firma di tutti gli atti ufficiali e dei contratti.

Le altre attribuzioni degli organi ordinari sono stabilite dallo statuto.

Il presidente è nominato dal Governatore che lo sceglie tra gli appartenenti al Consorzio; così pure uno dei sindaci è nominato dal Governatore.

Il vice presidente e l'amministratore delegato, qualora lo statuto preveda tali cariche, sono nominati dal Governatore su proposta del Consiglio.

La qualità di amministratore, di sindaco e di impiegato del Consorzio è incompatibile con quella di assuntore di lavori o di forniture o di appalti di ogni genere fatti nell'interesse del Consorzio.

Art. 6.

Gli atti seguenti dell'amministrazione del Consorzio per essere validi ed esecutivi devono ottenere l'approvazione del Governatore:

1° bilanci preventivi ed eventuali variazioni di essi e conti consuntivi;

2° regolamenti di amministrazione e regolamenti dei vari servizi e loro variazioni;

3° contratti di mutuo e contratti di ogni genere che vincolino il Consorzio oltre l'anno e superino il valore di lire cinquantamila;

4° deliberazioni di stare in giudizio;

5° deliberazioni relative alla nomina delle cariche e degli impiegati, alla assegnazione di stipendi e di indennità, al conferimento di incarichi retribuiti;

6° imposizione di contributi, diritti, percentuali;

7° progetti di lavori e di impianti che superino il valore di lire cinquantamila.

Il Governatore può sentire sugli oggetti sopra elencati il parere dell'organo consultivo di Governo.

Il Governatore può delegare parte delle attribuzioni di sua competenza al commissario della regione dove risiede il Consorzio.

Art. 7.

Il Governatore designa un funzionario governativo per assistere alle adunanze del Consiglio e dell'assemblea.

Le opere consorziali possono essere progettate ed eseguite per conto del Consorzio dall'Ufficio delle opere pubbliche della colonia; qualora siano eseguite direttamente dal Consorzio, esse sono sorvegliate e collaudate dall'Ufficio opere pubbliche della colonia.

Le opere di ogni genere costruite a cura e spese del Governo nell'interesse del comprensorio o delle zone consortili possono essere affidate in manutenzione al Consorzio che vi provvede con un suo servizio tecnico sotto la vigilanza dell'Ufficio delle opere pubbliche.

Quando il Consorzio non provveda adeguatamente ai propri servizi ed in specie a quelli di manutenzione, provvede d'ufficio il Governatore, ove occorra, a mezzo di un commissario, ed a spese del Consorzio.

Il Governatore ha facoltà di ordinare ispezioni in tutti gli uffici e servizi del Consorzio.

Il Governatore può con suo decreto autorizzare il Consorzio a compiere determinati atti di commercio. Se detti atti non importano vincolo poliennale, non occorre l'approvazione prevista dall'art. 6.

In questo caso di tali atti deve essere subito informato il funzionario governativo di cui al primo comma del presente articolo.

L'autorizzazione governatoriale a compiere determinati atti di commercio nei limiti di cui sopra deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della colonia e sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 8.

I Consorzi di colonizzazione sono autorizzati a dare informazioni sui propri consorziati ai fini del credito agrario a condizione di non assumere responsabilità; possono fornire fidejussione a favore dei consorziati, contro prestazione da parte di questi di idonee e sufficienti garanzie reali; possono svolgere col Governo della colonia per conto dei singoli partecipanti le pratiche per la concessione dei contributi eventualmente decretati e quelle relative all'autorizzazione a contrarre mutui con ipoteca di primo grado sui terreni in concessione; possono infine svolgere ogni attività inerente all'opera di assistenza da prestarsi ai singoli consorziati.

Art. 9.

L'amministrazione del Consorzio può essere sciolta con decreto motivato dal Ministro per le colonie su proposta del Governatore. In sua vece è nominato un commissario straordinario coi poteri del presidente e del Consiglio di amministrazione.

Qualora concorrano speciali motivi, possono essere affidati al commissario anche i poteri dell'assemblea.

Il commissario straordinario dura in carica per il periodo di tempo stabilito dal decreto di nomina, periodo che può essere prorogato.

Art. 10.

I Consorzi di colonizzazione ed i concessionari o proprietari isolati non facenti parte di alcun Consorzio possono essere costituiti in Unione quando ciò sia necessario ed utile al conseguimento di singoli fini previsti dal presente decreto. La costituzione della Unione avviene su domanda di un numero di Consorzi o di coloni singoli che rappresenti la maggioranza degli interessi.

Gli scopi, l'ordinamento delle Unioni ed i rapporti di esse coi singoli partecipanti sono determinati dallo statuto che deve essere approvato dal Ministro per le colonie nei modi previsti dall'art. 2.

Si applicano alle Unioni le norme contenute negli articoli 6, 7 e 9; lo statuto tuttavia stabilirà quelle variazioni agli articoli predetti, che saranno ritenute necessarie in relazione alla natura dell'ente.

Art. 11.

Le modificazioni, le fusioni e le soppressioni dei Consorzi avvengono colle stesse norme colle quali si provvede alla loro costituzione.

Disposizioni transitorie.

Art. 12.

I Consorzi esistenti sono disciolti anche se costituiti quali società. Il Governatore nominerà per ciascuno di essi un commissario che provveda a costituire al posto di quello disciolto un nuovo Consorzio a termini del presente decreto nonchè al trapasso della gestione dal primo al secondo coi relativi impegni, attività e passività.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della colonia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 328, *foglio* 171. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 dicembre 1932, n. 1936.
Esportazione nel Regno delle banane dell'Eritrea e della Somalia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, per l'ordinamento delle Colonia Eritrea;
Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161, per l'ordinamento della Somalia Italiana;
Sentito il Governatore della Colonia Eritrea ed il Governatore della Somalia Italiana;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dalle Colonie dell'Eritrea e della Somalia Italiana niuno può esportare per introdurre nel Regno banane di produzione locale se non sia stato autorizzato dal Governatore alla loro coltivazione.
L'autorizzazione è richiesta per la produzione di un determinato quantitativo da importare nel Regno ed i certificati di origine agli effetti doganali e di visita fitopatologica non possono essere rilasciati se non entro i limiti di quel quantitativo.
Il quantitativo di banane da importare nel Regno da ogni Colonia è determinato dal Ministro per le colonie.

Art. 2.

I Consorzi di colonizzazione costituiti a termini del R. decreto 29 dicembre 1932, n. 1935, possono chiedere l'autorizzazione di cui all'articolo precedente per un determinato quantitativo da ripartirsi a loro cura tra i singoli aderenti che ne facciano richiesta.
Gli aderenti ai predetti Consorzi non possono esportare banane per la introduzione nel Regno se non a mezzo dei Consorzi stessi.
Oltre ai Consorzi costituiti ai termini del R. decreto 29 dicembre 1932, n. 1935, nessuna altra organizzazione a carattere cooperativo può essere autorizzata alla coltivazione delle banane per l'importazione nel Regno nè ottenere i certificati di origine e di visita fitopatologica.
Il Governatore ha facoltà di negare il rilascio dei certificati suddetti ai singoli produttori che facciano capo per l'importazione nel Regno ad organizzazioni non autorizzate.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore nel termine di venti giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Colonia. In questo termine il Governatore provvederà al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 1, allo scopo di regolare, avuto riguardo alle coltivazioni esistenti, le nuove piantagioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 328, foglio 170. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 novembre 1932, n. 1937.
Determinazione del numero dei membri effettivi delle Fabbricerie di alcune Chiese parrocchiali della Diocesi di Concordia.

N. 1937. R. decreto 3 novembre 1932, col quale sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene stabilito in tre il numero dei membri effettivi delle Fabbricerie delle sottoindicate Chiese parrocchiali della Diocesi di Concordia:
1. Chiesa parrocchiale di S. Maria e Giuliana in Castello d'Aviano, comune di Aviano;
2. Chiesa parrocchiale di S. Croce in Casarsa;
3. Chiesa parrocchiale di S. Giovanni in S. Giovanni, comune di Casarsa;
4. Chiesa parrocchiale di S. Martino in Claurctto;
5. Chiesa parrocchiale di S. Mauro Martire in Maniago;
6. Chiesa parrocchiale di S. Giacomo in Polcenigo;
7. Chiesa parrocchiale di S. Marco in Pordenone;
8. Chiesa parrocchiale dei SS. Ilario e Taziano in Torre, comune di Pordenone;
9. Chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in Lestans, comune di Sequals;
10. Chiesa parrocchiale di S. Maria in Sylvis, comune di Sesto al Reghena;
11. Chiesa parrocchiale di S. Maria Maddalena in Barbeano, comune di Spilimbergo;
12. Chiesa parrocchiale di S. Marco di Gaio e S. Croce di Baseglia in Gaio e Baseglia, comune di Spilimbergo;
13. Chiesa parrocchiale di S. Martino in San Martino al Tagliamento, comune di Valvasone.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1933 - Anno XI

LEGGE 9 gennaio 1933, n. 19.
Conversione in legge del R. decreto-legge 26 ottobre 1932, n. 1380, che ha dato esecuzione all'accordo fra l'Italia e la Jugoslavia per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi, stipulato in Roma il 22 ottobre 1932.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 26 ottobre 1932, n. 1380, che ha dato esecuzione all'accordo fra l'Italia e la Jugoslavia per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi, stipulato in Roma il 22 ottobre 1932.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 5 gennaio 1933, n. 20.
Modificazioni agli organici dei capi tecnici della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 18 giugno 1931, n. 978 riguardante i ruoli organici dei personali civili dipendenti dalla Regia marina;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I ruoli organici del personale civile tecnico delle Direzioni armi ed armamenti navali (*gruppo B*) e delle Direzioni ed Uffici del Genio militare per la Regia marina (*gruppo B*), approvati con R. decreto 18 giugno 1931, n. 978, sono sostituiti da quelli qui appresso indicati:

PERSONALE CIVILE TECNICO.

Direzione armi ed armamenti navali.

(Gruppo B)

Grado	Numero dei posti
8° Capi tecnici principali	8
9° Primi capi tecnici	17
10° Capi tecnici	48 (10°–11°)
11° Capi tecnici aggiunti	
	73

Direzioni ed uffici del genio militare per la Regia marina.

(Gruppo B)

Grado	Numero dei posti
8° Capi tecnici principali	4
9° Primi capi tecnici	6
10° Capi tecnici	16 (10°–11°)
11° Capi tecnici aggiunti	
	26

Art. 2.

Nella prima attuazione degli organici di cui all'art. 1, se in qualche grado del ruolo organico delle Direzioni ed Uffici del Genio militare per la Regia marina risultano in eccedenza dei funzionari, questi sono mantenuti nel grado che rivestono, tenendo scoperti, fino a riassorbimento, con le successive vacanze delle eccedenze, altrettanti posti di pari grado nel ruolo dei capi tecnici delle Direzioni armi e armamenti navali o delle costruzioni navali e meccaniche.

Art. 3.

Nella prima attuazione degli organici di cui all'art. 1, il personale civile tecnico delle Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche e quello delle Direzioni ed Uffici del Genio militare per la Regia marina possono domandare, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, di far passaggio nel ruolo organico del personale civile tecnico delle Direzioni armi ed armamenti navali, con lo stesso grado ed anzianità.

I detti passaggi però possono essere concessi solamente in seguito a parere favorevole del Consiglio di amministrazione e fino a completamento del ruolo organico del personale civile tecnico delle Direzioni armi ed armamenti navali.

Finchè non sia decorso il termine di cui al 1° comma del presente articolo e non sia deciso definitivamente sulle domande di passaggio, nessuna promozione può aver luogo nel nuovo ruolo delle Direzioni delle armi ed armamenti navali per effetto dell'aumento di organico.

Art. 4.

Sono abrogati l'art. 34 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, ed il R. decreto 5 marzo 1925, n. 264.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SIRIANNI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 328, foglio 146. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 gennaio 1933, n. 21.
Scioglimento del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Mantova e nomina del commissario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, (testo unico) per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;
Visto l'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1929, n. 1726;
Visto il R. decreto del 2 febbraio 1922, n. 236, con il quale l'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Mantova, è stato riconosciuto come corpo morale e ne è stato approvato lo statuto organico;

Vista la nota del 2 dicembre 1932, n. 29688-30899, con la quale S. E. il prefetto di Mantova riferisce in merito alla situazione dell'Ente predetto;

Considerato che si rende necessario procedere alla nomina di un commissario governativo il quale provveda ad assicurare il regolare funzionamento dell'Ente stesso;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Mantova, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. comm. dott. Enrico Trinchieri, vice prefetto della Regia prefettura di Mantova, è nominato commissario per la gestione straordinaria dell'Ente predetto con l'incarico di provvedere, nel termine di mesi sei dalla data del presente decreto, al riordinamento dell'amministrazione dell'Ente, previa, occorrendo, la riforma dello statuto organico di esso.

Per tutta la durata di tale gestione l'Istituto corrisponderà al predetto commissario una indennità giornaliera nella misura che sarà fissata dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 328, foglio 147. — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 gennaio 1933.
Accettazione delle dimissioni rassegnate dall'agente di cambio presso la Borsa valori di Torino sig. Guastalla Giacobbe.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4081, col quale, fra gli altri, il sig. Guastalla Giacobbe Enrico venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione, quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino;

Visto il Nostro decreto in data 22 ottobre 1932, col quale il menzionato Guastalla venne confermato nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;

Visto l'atto in data 12 dicembre 1932, con il quale il predetto agente di cambio ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Con effetto dal giorno 12 dicembre 1932-XI sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Guastalla Giacobbe Enrico, da agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

(335)

REGIO DECRETO 16 gennaio 1933.
Concessione della medaglia d'argento al valor civile alla Compagnia dei pompieri « Cristoforo Colombo » di Valparaiso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Udito il parere della Commissione istituita per l'esame delle proposte di ricompense al valor civile;

Veduto il R. decreto 30 aprile 1851, n. 1168;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Alla Compagnia dei pompieri « Cristoforo Colombo » di Valparaiso è conferita la medaglia d'agento al valor civile con la seguente motivazione:

« Durante settantacinque anni di vita gloriosa in ogni occasione di incendi, di disastri, di epidemie che colpirono la terra Cilena, la Compagnia si è costantemente prodigata con l'opera spontanea dei suoi componenti, italiani o figli d'italiani, allo scopo di attenuare i danni, di lenire dolori, di salvare vite umane in pericolo, dando costante prova di ardimento e filantropia e tenendo alto, sempre ed ovunque, il nome d'Italia ».

Il Capo del Governo, Ministro proponente, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

(221)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1932.
Istituzione di speciali abbonamenti al supplemento dovuto per i treni « Rapidi ».

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la proposta della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) n. C. 311-29216-20 in data 14 novembre 1932-XI;

Viste le tariffe e condizioni pei trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato;

Visto il R. decreto legge 10 settembre 1923, n. 2641;

Visto il decreto interministeriale n. 2419 del 26 aprile 1929;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad istituire per periodi mensili indivisibili da uno a dodici speciali abbonamenti al supplemento per treni « Rapidi ». Tali abbonamenti potranno essere rilasciati soltanto ai possessori di abbonamento di 1ª e 2ª classe di tutte le specie che comprendono le corrispondenti linee servite da treni « Rapidi ».

La validità dell'abbonamento al supplemento dovrà essere uguale a quella dell'abbonamento posseduto dal viaggiatore. Ove tale abbonamento sia stato parzialmente utilizzato l'abbonamento al supplemento sarà rilasciato per l'intero periodo di validità residuale e per mesi interi.

Art. 2.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato riscuoterà per l'abbonamento al supplemento dei cui all'art. 1, l'importo corrispondente al 15 per cento del prezzo di un abbonamento ordinario (individuale o per due persone) della medesima classe e per la percorrenza corrispondente alle linee servite dai treni « Rapidi » incluse nell'abbonamento posseduto dal viaggiatore, per le quali egli chieda l'uso dei treni stessi.

Art. 3.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato impartirà le norme per l'applicazione delle disposizioni di cui l'art. 1 e stabilirà la data di andata in vigore del provvedimento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 novembre 1932 - Anno XI

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

(295)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1933.

Sostituzione del commissario per la straordinaria gestione dell'Azienda comunale del gas di Palermo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduti il decreto Ministeriale 27 dicembre 1926, con il quale venne sciolta la Commissione amministratrice dell'Azienda municipale del gas di Palermo, nonchè il decreto Ministeriale 28 marzo 1930, con cui il comm. ing. Ernesto Ascione fu nominato commissario per la straordinaria amministrazione dell'azienda stessa;

Considerato che il comm. ing. Ascione ha rassegnato le dimissioni dalla carica anzidetta e che le condizioni dell'Azienda rendono opportuna la continuazione dell'amministrazione straordinaria;

Veduti il testo unico della legge sull'assunzione dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, nonchè il R. decreto-legge 26 settembre 1925, n. 1674;

Decreta:

Il comm. dott. Giovanni Buscaglione è nominato commissario per la straordinaria amministrazione dell'Azienda comunale del gas di Palermo in sostituzione del comm. ing. Ernesto Ascione che, di conseguenza, è esonerato dall'incarico conferitogli col decreto Ministeriale 28 marzo 1930.

Il prefetto di Palermo è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 11 gennaio 1933 - Anno XI

p. Il Ministro per l'interno: ARPINATI.

p. Il Ministro per le corporazioni: ASQUINI.

(294)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1933.

Varianti al decreto Ministeriale 20 dicembre 1932 relativo alla nomina dei membri della Deputazione della Borsa merci di Torino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 26 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1932-XI, col quale si è provveduto alla nomina della Deputazione per la Borsa merci di Torino per tutto l'anno 1933;

Veduta la lettera 20 gennaio 1933 della Banca d'Italia con la quale la designazione di uno dei suoi rappresentanti in detta Deputazione precedentemente fatta nel nome dell'on. cav. Giuseppe Vianino è stata rettificata in quella dell'on. cav. Giovanni Vianino;

Decreta:

Quale rappresentante della Banca d'Italia nella Borsa merci di Torino per tutto l'anno 1933 deve intendersi nominato l'on. cav. Giovanni Vianino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 27 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(304)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1933.

Revoca delle disposizioni di cui al decreto Ministeriale 19 dicembre 1932, concernenti i pagamenti di merci importate, originarie o provenienti dalla Romania.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

ED

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, riguardante le modalità per l'importazione di merci da alcuni Paesi esteri;

Visto il decreto interministeriale 19 dicembre 1932, contenente disposizioni per il pagamento di merci importate originarie o provenienti dalla Romania;

Visto il decreto Ministeriale 3 gennaio 1933, che sospende temporaneamente le disposizioni del decreto Ministeriale 19 dicembre 1932, sopra indicato;

Ritenuta l'opportunità di abrogare le disposizioni suddette;

Decreta:

Dalla data del presente decreto restano abrogate le disposizioni del decreto Ministeriale 19 dicembre 1932 concernenti i pagamenti di merci importate, originarie o provenienti dalla Romania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro per gli affari esteri e per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Il Ministro per la grazia e giustizia:
DE FRANCISCI.

(368)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 14632.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Edoardo Susmel, tutore del minore Renato Vizkich, nato a Fiume il 23 settembre 1909, da Antonio e da Lucia Sinkovich, residente a Fiume e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome del minore in quello di « Veschi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del minore quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del minore Renato Vizkich è ridotto nella forma italiana di « Veschi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 14 agosto 1930 - Anno VIII.

Il prefetto: DE BIASE.

(279)

N. 14554.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Carlo Francovich, nato a Fiume il 20 luglio 1888 da Carlo e da Maria Amadi, residente a Fiume e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Franconi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Francovich è ridotto nella forma italiana di « Franconi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giorgina Pupovaz, nata a Obrovazzo il 21 aprile 1887, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 14 gennaio 1933 - Anno XI

Il prefetto: DE BIASE.

(280)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Vista la domanda in data 28 settembre 1931-IX, presentata dal sig Hawlicek Antonio per la riduzione del suo cognome Hawlicek in quello di « Equatore »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, regolarmente affissa per il periodo di un mese, all'albo della Prefettura e del Comune di residenza del richiedente, non è stata fatta opposizione;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle persone della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Bolzano e Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Il cognome Hawlicek del sig. Hawlicek Antonio fu Augusto e di Wucherer Caterina, nato a Merano il 19 luglio 1898 è ridotto in forma italiana di « Equatore » a tutti gli effetti di legge. La riduzione si estende anche alla prole soggetta alla patria potestà.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato, a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilerà che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimonio già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula:

« Il controscritto cognome di Hawlicek è stato corretto con quello di « Equatore » con decreto del Prefetto di Bolzano in data 14 dicembre 1932-XI;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva pubblicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune) delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali, provinciali e comunali, degli elenchi delle scuole pubbliche e degli annessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 16 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: MARZIALI.

(278)

N. 3008.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal sig. Giadrievich Luigi fu Luigi e fu Radin Maria, nato a Zara il 14 febbraio 1888 e residente ad Arezzo, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Giadrini »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del sig. Giadrievich Luigi è ridotto in « Giadrini ».

Uguale riduzione è disposta anche per la moglie del richiedente indicata nella sua domanda e precisamente:

Melkus Giuseppina di Edoardo, nata a Knin (Jugoslavia) il 4 novembre 1897.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 2 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 20 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: SOLMI.

(281)

N. 127.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal sig. Zlodre Giovanni di Vincenzo e della fu Covacich Anna, nato a Spalato (Jugoslavia) il 22 novembre 1907 e residente a Zara, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Zolli »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del sig. Zlodre Giovanni è ridotto in « Zolli ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 2 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 19 gennaio 1933 - Anno XI

Il prefetto: SOLMI.

(282)

N. 11419-28.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vincenzo Colja fu Giorgio, nato a Zoliava il 22 gennaio 1870 e residente a Tomadio, 102, è restituito nella forma italiana di « Zoli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca Colja nata Scuk fu Giovanni, nata il 28 gennaio 1868, moglie;
2. Giovanni di Vincenzo, nato il 15 febbraio 1899, figlio;
3. Luigi di Vincenzo, nato il 14 dicembre 1901, figlio;
4. Francesca di Vincenzo, nata il 25 aprile 1904, figlia;
5. Paolina di Vincenzo, nata il 20 luglio 1909, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8082)

N. 11419-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Colja fu Francesco, nato a Gabrovizza il 9 dicembre 1887 e residente a Paniqua, 41, è restituito nella forma italiana di « Zoli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Antonia Colja nata Jogan fu Francesco, nata il 23 gennaio 1888, moglie;
2. Luigi di Luigi, nato il 3 aprile 1913, figlio;
3. Vittorio di Luigi, nato il 19 agosto 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8083)

N. 11419-30.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Fabjan fu Francesco, nato a Tomadio il 23 maggio 1893 e residente a Tomadio, 43, è restituito nella forma italiana di « Fabiani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Albino di Luigi, nato il 9 luglio 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8084)

N. 11419-30-11.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Maria Vitez fu Giacomo ved. Fabjan, nata a Tomadio il 23 agosto 1854 e residente a Tomadio, 43, sono restituiti nella forma italiana di « Viti » e « Fabiani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8085)

N. 11419-33.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Teresa Trost fu Antonio vedova Fabjan, nata a Podraga il 25 luglio 1878 e residente a Alber n. 19, è restituito nella forma italiana di « Fabiani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Giuseppe fu Francesco, nato il 28 gennaio 1900, figlio;
2. Luigi fu Francesco, nato il 27 novembre 1901, figlio;
3. Antonia fu Francesco, nata il 10 giugno 1904, figlia;
4. Rosina fu Francesco, nata il 30 luglio 1906, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8086)

N. 11419-34.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolò Fabjan fu Luigi, nato a Tomadio il 31 giugno 1882 e residente a Alber, 23, è restituito nella forma italiana di « Fabiani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Luigia Fabjan nata Grahor fu Antonio, nata il 21 marzo 1883, moglie;
2. Francesco di Nicolò, nato il 1° ottobre 1921, figlio;
3. Maria di Nicolò, nata il 18 settembre 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2

del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8089)

N. 11419-37.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Fabjan fu Giuseppe, nato a Tomadio il 10 settembre 1871 e residente a Panique, 25, è restituito nella forma italiana di « Fabiani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Fabjan nata Zivic fu Andrea, nata il 1° febbraio 1878, moglie;
2. Francesco di Francesco, nato il 6 ottobre 1900, figlio;
3. Antonio di Francesco, nato il 23 novembre 1902, figlio;
4. Maria di Francesco, nata il 2 dicembre 1904, figlia;
5. Giuseppe di Francesco, nato il 26 marzo 1907, figlio;
6. Milano di Francesco, nato il 5 aprile 1909, figlio;
7. Stanislao di Francesco, nato il 7 gennaio 1914, figlio;
8. Paola-Zora di Francesco, nata il 29 giugno 1917, figlia;
9. Ernesta di Francesco, nata il 18 agosto 1919, figlia;
10. Luigi di Francesco, nato il 30 maggio 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8092)

N. 11419-37-II.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Orsola Gulic fu Antonio vedova Fabjan, nata a Pliscovizza il 29 agosto 1840 e residente a Paniqua, 25, sono restituiti nella forma italiana di « Gulli » e « Fabiani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8093)

N. 11419-38.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Fabján fu Antonio, nato a Tomadio il 28 gennaio 1853 e residente a Paniqua n. 26, è restituito nella forma italiana di « Fabiani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina Fabjan nata Pegan fu Giovanni, nata il 12 maggio 1856, moglie;
2. Francesco di Giovanni, nato il 2 febbraio 1889, figlio;
3. Antonio di Giovanni, nato il 9 giugno 1901, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8094)

N. 11419-39.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Romano Filipcic di Francesco, nato a Tomadio l'8 agosto 1904 e residente a Filippi n. 4, è restituito nella forma italiana di « Filippi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Filipcic nata Svetina fu Giuseppe, nata il 10 ottobre 1905, moglie;
2. Romana di Romano, nata il 14 novembre 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8095)

N. 11419-41-II.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Maria Rodica fu Stefano vedova Filipcic, nata a Tomadio il 2 febbraio 1883 e residente a Filippi n. 3, sono restituiti nella forma italiana di « Rodizza » e « Filippi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8098)

N. 11419-42.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Caterina Laurencic fu Giuseppe ved. Filipcic, nata a Godignano il 10 novembre 1875 e residente a Filippi n. 2, sono restituiti nella forma italiana di « Lorenzi » e « Filippi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8099)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 224.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 49 — Data: 5 febbraio 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trento — Intestazione: Sezione di Regia tesoreria provinciale di Trento per conto del comune di Mezzana - Titoli del Debito pubblico: cartelle al portatore delle obbligazioni Venezie 3 — Rendita: 3,50 % — Capitale: L. 2200; con decorrenza 1° gennaio 1931.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 36 — Data: 22 settembre 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cagliari — Intestazione: Dessi Luigi di Giuseppe per conto del comune di Escolca — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Rendita: L. 100 — Consolidato 5 % Littorio; con decorrenza 1° luglio 1932.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 7 gennaio 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(109)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 28.

Media dei cambi e delle rendite

del 4 febbraio 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	19.54
Inghilterra (Sterlina)	66.40
Francia (Franco)	76.25
Svizzera (Franco)	377.15
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.722
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	16.50
Cecoslovacchia (Corona)	58.07
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.98
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.662
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.41
Olanda (Fiorino)	7.875
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.50
Svezia (Corona)	3.612
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	80.175
Id. 3,50 % (1902)	78.125
Id. 3 % lordo	56.75
Consolidato 5 %	86.175
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.725
Id. id. Id. 1940	101.80
Id. id. Id. 1941	101.775
Obbligazioni Venezie 3,50 %	87.325

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 28.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	79957	25 —	*Recchiuto* Luigi di Michele, dom. a Castel di Sangro (Aquila).	*Ricchiuto* Luigi di Michele dom. come contro.
»	90176	50 —	Ricchiuti Luigi di Michele, dom. a New York.	Ricchiuto Luigi di Michele dom. come contro.
3,50 %	445557	70 —	Ginocchio *Chiara-Maria-Linda* fu Agostino, nubile, dom. a Borzonasca (Genova).	Ginocchio *Marina-Dorinda* fu Agostino, nubile, dom. come contro.
»	458238	3,50	Ginocchio *Linda* fu Agostino, nubile, dom. a Borzonasca (Genova).	
Cons. 5 %	356316	110 —	Gozzi Adele fu *Olivo*, minore sotto la p. p. della madre *Pendino Celesta* fu Giuseppe, ved di Gozzi *Olivo*, dom. a Novara.	Gozzi Adele fu *Giuseppe*, minore sotto la p. p. della madre *Appendino Clara* fu Giuseppe, ved. di Gozzi *Giuseppe*, dom. a Novara.
»	525536	75 —	Pace *Grazia* di Luigi-Umberto o Umberto, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Guglionesi (Campobasso).	Pace *Annamaria-Grazia* di Luigi-Umberto o Umberto, minore ecc. come contro.
Cons. 5 % (1861)	767145	25 —	Caprile Luigia fu *Nicolò-Giuseppe* minore sotto la tutela di Risso Paolo, dom. a S. Ilario Ligure (Genova) con usuf. a Gnecco Rosa fu Giovanni Battista, ved. di Caprile *Nicolò-Giuseppe*.	Caprile Luigia fu Giuseppe, minore ecc. come contro; con usuf. a Gnecco Rosa fu Giovanni Battista, ved. di Caprile *Giuseppe*.
3,50 %	449919	91 —	Spinardi *Cesira* di Pietro, ved. di Galassi Carlo, dom. a Sustinente (Mantova), vincolata.	Spinardi *Luigia-Cesira* di Pietro; ved. ecc. come contro.
Cons. 5 %	257533	65 —	Guasco *Teresa* fu Francesco, moglie di Ceriana Giacomo dom. a Torino, vincolata.	Guasco *Maria-Teresa* fu Francesco, moglie ecc. come contro.
3,50 % ricevuta provv.	203	Cap.le 2,500 —	Gavi *Michele* fu Angelo.	Gavi *Giovanni Battista-Michele* fu Angelo.
3,50 %	776988	689,50	de Moro *Emilio* fu *Amedeo*, minore sotto la p. p della madre Tonti Maria di Nicolò, ved. de Moro, dom. a Napoli.	de Moro *Pietro-Emilio* fu *Nicola-Amedeo* minore sotto la p. p. della madre Tonti Maria di Nicolò, ved. de Moro, dom. a Napoli.
Cons. 5 %	420370	625 —	Gobbino Luigi, Maria moglie di Ghiga Enrico, Rosa nubile, Eugenio e Fiorentina nubile e figli nascituri dai coniugi Gobbino Giovanni e Morando Teresa fu Carlo quali eredi indivisi di Morando Carlo fu Giovanni, dom. a Castagnole Lanze (Alessandria); con usuf. a Rocca Maria Antonia fu Giovanni Battista, ved. di Morando Carlo, dom. a Barbaresco (Cuneo).	Gobbino Luigi, Maria moglie di Ghiga Enrico, Rosa, Eugenio e Fiorentina, *questi ultimi tre minori sotto la p. p. del padre* e figli nascituri ecc. come contro.
3,50 %	395732	892,50	Spanò Maria-Antonia di Scipione, moglie di Genna Barlon Giovanni, interdetto sotto la tutela di quest'ultima, dom. a Marsala (Trapani) vincolata.	Spanò Antonia di Scipione, moglie ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 14 gennaio 1933 - Anno XI *Il direttore generale*: CIARROCCA.

(139)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco N. 30.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	649081	189 —	Lafaite Riccardo, Vittorio ed Alessandro di Lodovico, gli ultimi due minori sotto la p. p. del padre, dom. a Terni (Perugia); con usuf. a Lafaite Lodovico di *Andrea*, dom. a Terni.	Intestata come contro; con usuf. a Lafaite Lodovico, dom. a Terni.
»	645316	45,50	Lombardi *Teresa* fu Giovanni, moglie di Mona Ferdinando, dom. a Castelmezzano (Potenza), vincolata.	Lombardi *Maria-Teresa* fu Giovanni, moglie ecc. come contro, vincolata.
Cons. 5 % »	169378 169379	325 — 105 —	Beretta *Remo-Romolo* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre *Mazzarotto* Pasqua fu Francesco, dom. a Vicenza. La seconda rendita è con usuf. vitalizio a *Mazzarotto* Pasqua fu Francesco, ved. Beretta, dom. a Vicenza	Beretta *Romolo-Remo* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre *Marzarotto* Pasqua fu Francesco, dom. a Vicenza. La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a *Marzarotto* Pasqua fu Francesco, ved. Beretta, dom. a Vicenza.
»	270204	970 —	Bartolini *Isabella* di Augusto, moglie di Bientinesi Vittorio, dom. a Pisa, vincolata.	Bartolini *Maria-Anna-Isabella* di Augusto, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 % Littorio	79598	1.835 —	Massa *Delia-Adele-Adalgisa* di Luigi moglie di Cassano Pasquale, dom. a Genova, vincolata.	Massa *Delia-Adalgisa* di Luigi, *minore emancipata sotto la curatela del marito* Cassano Pasquale, dom. a Genova, vincolata.
3,50 % » » »	311386 617253 311387 617251	66,50 255,50 66,50 255,50	Giribaldi Adolfo / Giribaldi Luigi } fu Angelo, dom. a Porto Maurizio; con usuf. vitalizio a Giribaldi *Carlo* fu Angelo.	Intestate come contro; con usuf. vital. a Giribaldi *Cesare-Carlo* ecc. come contro.
»	311388	66,50	Giribaldi Emma, moglie di Caracciotti Alessandro e Matilde, nubile fu Edoardo eredi indivisi del padre, dom. a Bordighera; con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; e con usuf. vital. come la precedente.
»	617352	255,50	Giribaldi Emma, ved. di Caracciotti Alessandro e Matilde, nubile fu Edoardo, eredi ecc. come la precedente e con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.
Cons. 5 %	89309	5 —	Amodeo Pietro, Baldassare, *Giuseppa* e Marianna fu Francesco, minori sotto la p. p. della madre Ferrara Marianna, ved. Amodeo, dom in Alcamo (Trapani).	Amodeo Pietro, Baldassare, *Giuseppe* e Marianna fu Francesco, minori ecc. come contro.
3,50 %	60806	560 —	Capuano Giuseppa di Agostino rappresentata dal sig. Battaglia *Antonio* fu Salvatore marito e dotatario, dom. a Palermo.	Capuano Giuseppa di Agostino rappresentata dal sig. Battaglia *Salvatore-Antonio*, ecc. come contro.
Cons. 5 %	157371	95 —	Scarano *Bonifacio* fu Bonifacio, minore sotto la p. p. della madre De Carolis Angela fu Michele, ved. Scarano, dom. a S. Severo (Foggia).	Scarano *Rachele-Bonifacia* fu Bonifacio, minore ecc. come contro.
»	169180	155 —	Liturri *Felice* di Stefano, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Noicattaro (Bari).	Liturri *Felice* di Stefano, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Noicattaro (Bari).

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 28 gennaio 1933 - Anno XI

p. *Il direttore generale*: POTENZA.

(325)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche fra l'Italia e la Cecoslovacchia.

Il Ministero degli affari esteri comunica che il 31 gennaio 1933-XI, è stato effettuato in Roma lo scambio delle ratifiche della Convenzione italo-cecoslovacca per il regolamento definitivo dell'Accordo di Portorose del 23 novembre 1921 A.B.C., firmata a Vienna il 10 maggio 1932 e resa esecutiva nel Regno con R. decreto 25 agosto 1932, n. 1248, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 3 ottobre 1932.

(370)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Varianti al concorso per 13 posti di tenente medico nel Corpo sanitario militare marittimo.

Alla notificazione di concorso per 13 posti di tenente medico nel Corpo sanitario militare marittimo in data 1° gennaio 1933-XI sono apportate le seguenti varianti:

1° Art. 7 - 1ª comma. — Il termine di presentazione delle domande e dei documenti è fissato al 60° giorno dalla data di pubblicazione della notificazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno anzichè al 90°.

2° In calce allo stesso art. 7 è apposta la seguente aggiunta: I concorrenti residenti in Colonia potranno essere ammessi al concorso presentando, entro il termine prescritto dal 1° comma del presente articolo, la sola domanda, salvo a produrre i documenti successivamente ed in ogni caso dieci giorni prima degli esami.

3° Il documento richiesto dal comma *m)* dell'art. 7 deve essere costituito da un certificato, in carta bollata da L. 5, rilasciato dal Segretario della Federazione dei Fasci di Combattimento della Provincia in cui il concorrente ha il proprio domicilio e attestante la appartenenza ai Fasci di Combattimento o ai Gruppi Universitari Fascisti o ai Fasci Giovanili e deve indicare l'anno, il mese e il giorno della iscrizione.

(373)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso a due posti di volontario nella carriera dei commissari consolari.

Visto il decreto Ministeriale 2 aprile 1932-X, col quale è stato aperto un concorso per esame a due posti di volontario nella carriera dei Commissari consolari;

Visto il R. decreto 20 marzo 1924, n. 385;

Determina:

La Commissione giudicatrice del concorso, di cui al citato decreto Ministeriale 2 aprile 1932-X, è costituita come segue:

1° cav. di gr. cr. Pasquale Sandicchi, R. Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario, consigliere di Stato, presidente;

2° comm. Luigi Sillitti, R. Console generale di 1ª classe, membro;

3° gr. uff. conte Enrico Albertazzi, Consigliere di Cassazione, membro;

4° gr. uff. avv. prof. Eugenio Casanova, sopraintendente dello Archivio di Stato, membro;

5° dott. prof. Ottorino Bertolini, professore negli Istituti medici, libero docente di storia nella Regia università di Roma, membro;

6° cav. Giovanni Fornari, Regio console di 2ª classe, segretario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 gennaio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: SUVICH.

(371)

Elenco degli ammessi al concorso a due posti di volontario nella carriera dei commissari consolari.

Sono ammessi agli esami del concorso a due posti di volontario nella carriera dei Commissari consolari, bandito con decreto Ministeriale 2 aprile 1932 (*Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1932, n. 100) i signori:

Biondo Gaspare, Cavazzi Umberto, Forino Lamberto, Mazza Pietro, Pelle Armando, Ragucci Guido e Tomann Vinicio.

Gli esami avranno inizio lunedì 20 febbraio alle ore 11 precise, nelle sale esami del Ministero degli affari esteri, in via della Mercede n. 9.

(372)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.